

COMUNE DI LONGARONE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI ALLE NORME
DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI**

**Approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 65 del 29 dicembre 2025**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Disposizioni di carattere generale

Art. 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 4 – Soggetti accertatori

Art. 5 – Atti di Accertamento

Art. 6 – Pagamento in misura ridotta

Art. 7 – Sanzioni accessorie e misure di ripristino

Art. 8 – Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino

Art. 9 – Soggetto competente ad applicare la sanzione

Art. 10 – Ricorso avverso il verbale di accertamento

Art. 11 – Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione

Art. 12 – Ordinanza-ingiunzione

Art. 13 – Determinazione della sanzione

Art. 14 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Art. 15 – Opposizione all'ordinanza ingiunzione

Art. 16 – Destinazione delle cose confiscate

Art. 17 – Norme transitorie e finali

Art. 18 – Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di Area (di seguito "ordinanze comunali"), con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche per violazioni amministrative di norme sulla cui inosservanza o sulla cui gestione del contenzioso è tenuto a provvedere il Comune nonché di altre norme in materie di competenza comunale, contenenti unicamente il precetto ma non la relativa sanzione, salvo i casi in cui quest'ultima sia stabilita da una disposizione normativa statale o regionale.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa. In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma.

ART. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, come integrate dalle norme del presente Regolamento.

2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto non applicabili.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni differenziate per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione alla loro gravità ed impatto sociale. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere l'importo della sanzione graduato tra un minimo ed un massimo.

3. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicithe, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (duecentocinquanta/00).

4. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1 le stesse devono essere sanzionate applicando gli importi di cui al comma 1.

5. Qualora, per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore, la sanzione amministrativa pecuniaria sia stabilita in misura fissa, la stessa è considerata come nuovo minimo edittale ed il relativo massimo è fissato nel sestuplo di esso con il limite di Euro 500,00 (cinquecento/00), eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2.

6. Nel caso in cui per una violazione ad una norma di un regolamento comunale sia previsto un minimo edittale superiore a € 25,00 e il trasgressore identificato non risulti essere recidivo, nei 5 anni precedenti la data di accertamento della violazione, nella stessa materia regolamentare, l'agente accertatore applica come sanzione pecuniaria direttamente il minimo edittale previsto dal regolamento comunale, in deroga all'art.6 del presente regolamento.

7. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte principalmente dalla Polizia Locale, anche a seguito di apposita segnalazione da parte degli uffici competenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 5 – ATTI DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale dalla quale consegua l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;

- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante;
- in caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, anche per ricevuta di copia, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

4. In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24.11.1981 n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata separatamente la violazione e notificato il relativo verbale.

5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

6. Gli addetti degli organi di Polizia cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza e nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di luoghi e cosa e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

ART. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle spese di accertamento e notifica, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della somma predeterminata quale pagamento in misura ridotta. Non soggiacciono a tale norma i casi di cui all'art.3 comma 6 del presente regolamento.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche

qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 10 del presente Regolamento.

5. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

ART. 7 - SANZIONI ACCESSORIE E MISURE DI RIPRISTINO

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

2. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.

3. Le misure di ripristino di cui al comma 2 consistono nel:

a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere ed installazioni abusive;

b) obbligo di sospendere una determinata attività.

4. Qualora dalla violazione di un regolamento od ordinanza comunali derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.

5. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successiva ordinanza-ingiunzione, adottato nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., agli stessi è intimato di provvedervi ed assegnato un termine perentorio proporzionato all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta, non superiore a 30 giorni.

6. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla intimazione di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.

7. L'inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di protrazione della violazione, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

Art. 8 – SOGGETTO COMPETENTE AD EMANARE L'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 7, commi 5 e 6, è di competenza del Comandante la Polizia Locale.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'accertatore trasmette, entro 5 giorni dalla data di accertamento della violazione, copia del relativo verbale al Comandante la Polizia Locale.

Art. 9 - SOGGETTO COMPETENTE AD EMANARE L'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è individuato, ai sensi degli articoli 48 e 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., nel Comandante la Polizia Locale.

2. Ove per singoli casi particolari si manifesti una evidente situazione di incompatibilità in capo al soggetto come sopra individuato, competente ad emettere i provvedimenti di cui al comma precedente è il Segretario Comunale.

3. Il soggetto competente ad applicare la sanzione garantisce, con propri atti, il tempestivo e corretto svilupparsi del relativo procedimento amministrativo.

Art. 10 – RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso in opposizione al verbale di accertamento, in carta semplice, contenente scritti e/o memorie difensive, indirizzato al Comandante la Polizia Locale, utilizzando preferibilmente lo sportello telematico del Comune. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto e corredato da una fotocopia della carta d'identità del ricorrente.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 12, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

4. Il ricorso può essere presentato direttamente a mano al protocollo generale del Comune, inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero inviato tramite posta elettronica certificata (PEC). Negli ultimi due casi, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata/PEC.

ART. 11 – RAPPORTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981 n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Comandante della Polizia Locale.

a) l'originale del verbale di accertamento;

b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;

c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;

d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

ART. 12 - ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. Qualora sia presentato ricorso, il Comandante della Polizia Locale provvede nei modi previsti dall'art. 18 della Legge 24.11.1981 n.689, adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso medesimo.

2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale Ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art. 11 del presente regolamento, emette, entro 1 anno dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione comprensiva delle spese di procedimento nonché degli eventuali costi sostenuti per la rimozione e/o il ripristino di quanto abusivamente compiuto.

4. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento (previsto in 30 giorni dalla notificazione del provvedimento), l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. In occasione dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'autorità amministrativa competente, nella determinazione della somma dovuta per la violazione, all'interno dei limiti edittali, dovrà applicare i criteri previsti dall'art. 11 della Legge 24.11.1981 n.689.

2. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

a) la gravità della violazione: essa è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente accertatore per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità;

b) la personalità del trasgressore: essa è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;

c) le condizioni economiche del trasgressore: esse sono valutate, in modo tale da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione.

3. Sono stabiliti i seguenti criteri specifici per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:

a) **ordinanze-ingiunzioni relative a verbali di contestazione, non oblati entro il termine previsto, per violazioni per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta e per cui non sono stati presentati scritti difensivi:**

- aumento della prima sanzione indicata nel verbale del 50% oltre alle spese di notificazione e procedimento;

b) **ordinanze-ingiunzioni relative a verbali di contestazione per violazioni per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta e per cui sono stati presentati scritti difensivi:**

- impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra il minimo ed il massimo edittale stabiliti dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi del precedente comma 2;

- in caso di violazioni successive alla prima nella medesima materia, impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, ferma restando la valutazione dei motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi del precedente comma 2.

4. L'autorità competente può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solamente mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare ad essi.

ART. 14 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Dirigente o al Responsabile di servizio, individuato ai sensi del precedente art. 9, il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00). Per determinare le condizioni economiche disagiate si fa riferimento a quanto

previsto dal “REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO ECONOMICO E CONTRASTO ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE” ed agli atti ad esso correlati.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

3. Il richiedente deve documentare, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la situazione di disagio economico che intende far valere ai fini del comma 1.

4. Sulla richiesta di rateazione provvede il Dirigente o Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.

5. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 15 - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n.689 e dalle altre norme in materia.

ART. 16 – DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, trascorsi i termini di opposizione e a conclusione del procedimento, vengono distrutte mediante conferimento all'ecocentro comunale.

3. Le merci deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e senza fini di lucro. L'attribuzione delle cose confiscate non deperibili, per le quali il procedimento amministrativo risulta concluso, viene effettuata dal Comune di Longarone – Area di Vigilanza verso le associazioni con finalità assistenziali e senza fini di lucro.

4. Per l'attribuzione delle cose confiscate di cui al comma 2, gli enti e le associazioni interessate devono comunicare al Comune di Longarone – Area di Vigilanza la loro disponibilità a beneficiarne. I criteri di attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni ed enti, indicate nella comunicazione di cui al presente comma, nonché del principio della rotazione.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I provvedimenti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, relativi ai ricorsi ed ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono adottati, rispettivamente, entro 1 anno ed entro 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso. Nell'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione è applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1 è comunque fatto salvo l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della Legge 24.11.1981 n.689.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella Legge 24.11.1981 n.689 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
4. Il presente regolamento non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, che restano disciplinate dalla normativa di settore, di rango legislativo o regolamentare

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e abroga tutte le norme relative alla materia trattata non compatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.